

# Il quadrilatero istituzionale

Stefano Ceccanti

**P**er capire cosa succede nel quadrilatero tra Parlamento, Governo, Corte costituzionale e Quirinale, bisogna partire da alcune considerazioni di principio. Il primo punto da sottolineare è che in una democrazia si deve sempre poter votare. **Segue a pag. 3**

## Nel quadrilatero tra Parlamento, Governo, Corte e Colle

Stefano Ceccanti



### Il Commento

SEGUE DALLA PRIMA

**P**er quanto si possa considerare patologico il ricorso a elezioni anticipate, il deterrente dello scioglimento anticipato deve sempre essere disponibile proprio al fine di favorire la formazione dei Governi. È un'arma necessaria come antidoto alle crisi: basta che esista, senza dover essere usato. Non ci possono quindi essere buchi in materia elettorale.

Ragioni di opportunità e di leale collaborazione oltre che di realismo politico (è improbabile che il Parlamento sia almeno a buon punto per il 24 gennaio) fanno sì che fino alla sentenza non si possa sciogliere, ma subito dopo quella possibilità tornerà ad esistere. Non a caso la Corte in materia di referendum per l'elezione di organi costituzionali ha sempre richiesto per l'ammissibilità che il risultato fosse autoapplicativo in modo da poter votare ove ne sorgesse la necessità. In caso contrario, se si sostenesse la tesi di un vuoto da riempire con legge, il Parlamento potrebbe sopravvivere senza limite: gli basterebbe non fare la legge per trasformarsi in un Parlamento eterno!

L'assenza del deterrente dello scioglimento favorirebbe anche un'instabilità permanente di Governo. Da ciò ne consegue che quello che ha fatto la Corte con la sentenza 1/2014 e quello che farà con la prossima non può aver lasciato né lasciare vuoti che, al limite, non siano colmabili senza passare per la legge, o con fonti secondarie o con la decretazione d'urgenza. Quest'ultima

non si può usare solo per la formula elettorale, per il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi (che la Corte non lascerebbe comunque mai scoperto), ma sul resto, sul cosiddetto contorno, i precedenti sono molti. Per questo, ad esempio, sarebbe del tutto legittimo ricorrere a un decreto o ad un regolamento per completare l'inserimento della preferenza unica operato dalla Corte con la 1/2014 nella legge del Senato.

Il secondo punto da comprendere è la direzione in cui muoversi dopo il risultato del referendum da parte di tutti gli attori, ognuno per la sua parte di competenze. Posto il limite di cui al punto precedente (in assenza di meglio si deve comunque poter votare), la direzione è ormai obbligata: la conferma di due Camere con identico potere di fiducia deve spingerci a sistemi il più possibile identici. È vero che la differenza maggiore, il fatto che al Senato non votino i 18-25enni è di ordine costituzionale: ora però non conviene in questa fase ripartire con modifiche costituzionali, ma concentrarci sull'obiettivo realistico, quello della omogeneizzazione della legislazione ordinaria a Costituzione invariata. Fra l'altro era anche la strada consigliata dalla Corte dalla 1/2014 dove colpiva i premi regionali al Senato anche perché difformi dal premio nazionale alla Camera. Siccome questa è la direzione più ragionevole per tutti gli attori, è ipotizzabile che la Corte vada in questa direzione.

D'altronde essa aveva spostato l'udienza e atteso l'esito del referendum anche perché non era la stessa cosa valutare dentro un sistema con fiducia doppia o della sola Camera. Eviterei di fare pronostici specifici sulla sentenza della Corte. Obiettivamente è

difficile capire quanto la Corte si sentirà legittimata ad avvicinare i due sistemi: è probabile che lo faccia per il punto più divaricante, il doppio turno rispetto al turno unico, sul resto non sappiamo. Per di più la Corte lavora per così dire di risulta, non ha i margini di scelta più ampi che hanno le Camere. Al di là dei dettagli, però, la direzione della Corte è comunque segnata.

Il terzo punto è la responsabilità specifica del Parlamento. Alla fine, dopo la sentenza della Corte, si potrà comunque votare; spetterà però al Parlamento valutare se esso è in grado di completare l'opera, ma con lo stesso criterio, rendere più simili possibili le due leggi. Se la Corte non avesse allineato del tutto le due leggi, come probabile, il Parlamento avrebbe in sostanza due strade. La prima sarebbe minimale, proseguire sulla medesima strada della Corte, completandola: ad esempio se la Corte avesse solo tolto il ballottaggio, il Parlamento potrebbe o eliminare il premio alla Camera o inserirne uno identico nazionale al Senato, dato che credo di capire che la 1/2014, nella parte sui premi regionali, abbia legittimato anche tale opzione, prima dubbia o contestata; in questo quadro potrebbe anche rendere omogenei gli sbarramenti. La seconda potrebbe essere invece massimale: il Parlamento potrebbe proporre altre leggi identiche per Camera e Senato, come la riproposizione delle leggi Mattarella. Il quarto punto è una preoccupazione di metodo: ammesso che sorga un nuovo Governo e che esso non riesca a raccogliere un'ampia maggioranza, non ci possiamo comunque permettere una legge approvata a ristretta maggioranza tra le polemiche a fine legislatura, dopo l'esito referendario.

A quel punto sarebbe comunque meglio votare con le norme disponibili.